



Sezione Provinciale di Verona

37135 VERONA - Via Silvestrini, 7
E-mail verona@fimmg.org

Tel. 0458200983 – Fax 0458231472
<http://www.fimmgverona.org>

AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI DI VERONA
DOTT. FRANCO ALBERTON
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORDINISTICA
OSPEDALE\TERRITORIO
DOTT. MARIO CELEBRANO

Sede OdM di Verona

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE DI MALATTIA ON LINE, OBBLIGHI DEONTOLOGICI
E NORMATIVI**

Ill. mi Colleghi,

la trasmissione telematica dei certificati di malattia è già, dal 19 giugno scorso, (Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 -"legge Brunetta") un obbligo, prorogato da un'ulteriore circolare Brunetta al 15 settembre p.v.

E' utile ricordare che, pur non essendo chiaramente inserito negli accordi contrattuali dei medici dipendenti del SSN, tale compito di certificatore e' previsto da più di un Decreto legge nazionale e in quanto tale esso supera qualsiasi disposizione contrattuale. Qualunque medico, sia esso medico di famiglia, che ospedaliero in fase di dimissione, che medico di Pronto Soccorso o addirittura medico privato in visita urgente, deve, già a norma di leggi pregresse e obblighi deontologici, certificare l'eventuale incapacità lavorativa; anche il Codice Deontologico, infatti, afferma che il medico non può rifiutare di certificare quanto sia necessario alla tutela della salute del cittadino, e la certificazione è una prerogativa essenziale di qualunque medico. Pertanto rifiutare al lavoratore una certificazione di malattia necessaria alla tutela della sua salute da parte di un medico della struttura pubblica, equivale ad omissione di atti d'ufficio. E' stato più volte rilevato (INPS, circ. 13.5.1996, n. 99; circ. 25.7.2003, n. 136; msg.7.11.2003, n. 968) che il certificato di malattia debba essere compilato dal medico curante, cioè dal collega che ha avuto in cura il cittadino in quel periodo e per quella data malattia, quindi il medico del reparto universitario od ospedaliero ove il lavoratore è stato ricoverato, o il medico specialista ambulatoriale della struttura, o ancora il convenzionato esterno o il medico libero professionista, ai quali il lavoratore si sia rivolto per motivi d'urgenza ovvero in ogni caso per esigenze correlate alle specificità della patologia sofferta. Sono ancora valide, fino al passaggio a regime della certificazione on line, anche le certificazioni rilasciate su modelli non "standard" (es. ricettario privato) o su quelli in uso presso i reparti ospedalieri o il Pronto soccorso, a condizione però che dagli stessi risulti una prognosi non di natura strettamente "clinica" ma che, attraverso una precisa diagnosi, metta il medico INPS in condizione di valutare

l'incapacità al lavoro; sono validi a condizione che contengano i seguenti dati: nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data di rilascio, timbro e firma del medico, abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito (INPS, circ. 13.5.1996, n. 99; circ. 25.7.2003, n. 136; msg.7.11.2003, n. 968)... Nessuna norma prevede che il medico di famiglia certifichi quanto è stato visto da altri colleghi eppure per evitare disagi al cittadino e querelle legali ai colleghi strutturati e grazie ai comportamenti concilianti dei MMG, che hanno sempre tenuto principalmente conto degli interessi del paziente, sono stati evitati nel passato, in nome di un diverso rapporto medico-paziente, innumerevoli contenziosi giudiziari. Al di là del sovraccarico burocratico per i medici di famiglia, rinviare la certificazione al medico di medicina generale comporta sempre un grave disagio per il cittadino costretto, una volta dimesso dalla struttura, a farsi una fila in sala d'attesa dal suo medico o a chiamare per tale scopo lo stesso al proprio domicilio, il che è assolutamente inaccettabile e non è previsto dalla normativa odierna.

E' lo stesso problema che si pone giornalmente con le prescrizioni di indagini di laboratorio e strumentali che ci pervengono innumerevoli dagli specialisti delle strutture ospedaliere, universitarie o territoriali, che per obbligo dovrebbero avere i ricettari regionali, ma rifiutano di utilizzarli e prescrivere direttamente le indagini necessarie a rispondere al quesito posto dall'assistito. Anche in questi casi si evince l'omissione di atti d'ufficio, oltre alla scorrettezza deontologica nei riguardi dei colleghi..."

La circolare 5 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n°144 del 23 giugno 2010, è esplicativa anche delle sanzioni per il medico e il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 all'art. 69, dove si modifica il 55-septies (Controlli sulle assenze) il comma 4 contempla:".

L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi."

Alla luce di tutto ciò, e considerando che alcune sigle sindacali della dipendenza hanno chiesto al Ministro di essere esonerate dal tale compito per motivazioni alquanto opinabili

CHIEDO

alle SS.LL. di adoperarsi per un incontro urgente e collegiale tra tutte le sigle sindacali allo scopo di prevenire future e inopportune conflittualità interne alla categoria medica.

Nel ringraziare per l'attenzione colgo l'occasione per esprimere sinceri sentimenti di stima.

Lorenzo Adami
Fimmg Verona

Verona 13 settembre 2010